



COMUNICATO

Al fine di garantire massima divulgazione alle disposizioni vigenti in materia di accensione di fuochi all'aperto e di contrastare fenomeni illeciti con conseguente pregiudizio per la salute umana e sulle condizioni ambientali, si informano i cittadini in ordine alla normativa attualmente vigente sul territorio della Regione Lombardia contemplata da disposizioni di carattere nazionale e regionale.

Dal 31 dicembre 2015 fino a revoca del provvedimento di dichiarazione del periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione 2015/2016, **la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata** (art. 182 comma 6/bis del D. Lgs. n. 152/2006). Pertanto, non è consentita l'accensione di fuochi all'aperto in **nessuna porzione del territorio**, ivi comprese le aree terrazzate destinate a coltivazioni vitivinicole.

Una volta dichiarata la cessazione dello stato di alto rischio di incendio boschivo da parte della Regione Lombardia, troveranno di nuovo applicazione le regole di cui alla D.G.R. n. 2525/2014, che prevedono la seguente disciplina:

Dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016:

- 1) E' vietata la combustione di qualsiasi tipo di rifiuti all'aperto su tutto il territorio comunale.
- 2) E' consentita la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali (ivi compresi gli scarti di potatura dei vigneti nelle zone terrazzate nonché dei residui della manutenzione dei boschi), alle seguenti condizioni:
 - a) dal solo proprietario o possessore del terreno **per soli due giorni all'interno del periodo 15 ottobre/15 aprile** di ogni anno **esclusivamente nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;**
 - b) con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. In particolare, **il proprietario/possessore dei terreni dovrà assistere di persona alle attività di combustione fino a quando il fuoco sia spento, dovrà essere assicurata una distanza di 100 metri dai boschi e comunque una adeguata distanza dalle abitazioni e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile;**
 - c) dovrà essere preventivamente – **entro 24 h. dall'intervento** -

data comunicazione al Comune in ordine alla data e alla localizzazione dell'intervento e all'osservanza delle disposizioni di legge sopra richiamate. Tale comunicazione sarà tempestivamente inoltrata agli organi deputati al controllo e ad ARPA Lombardia;

- d) dovranno essere preventivamente verificate le condizioni meteorologiche, che dovranno essere favorevoli alla immediata dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito di ARPA Servizio Meteorologico Regionale al seguente link:
<http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx>

Dal 15 aprile 2016 al 15 ottobre 2016:

E' vietata la combustione di qualsiasi tipo di rifiuti all'aperto su tutto il territorio comunale

Al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, **la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno**, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a **duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane**. **E' comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.**

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali nei casi previsti dall'art. 256/bis del D. Lgs. n. 152/2006 "Combustione illecita di rifiuti", saranno sanzionate ai sensi dell'art. 61 comma 5.1 e 9 della L.R. 31/2008 con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600.